

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 11 del 08/02/2012 - rif. PREC 254/11/F

Parere di Precontenzioso n. 11 del 08/02/2012 - rif. PREC 254/11/F d.lgs 163/06 Articoli 38, 41, 42, 64, 83 - Codici 38.1, 41.2, 42.1, 64.1, 83.1

istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla società SVAS BIOSANA S.r.l. - Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenti presso il domicilio dell'assistito e successivo servizio post vendita - Importo a base d'asta: euro 12.000.000,00 - S.A.: Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria- I requisiti di partecipazione mirano ad accertare preventivamente l'affidabilità morale, economica e tecnica del concorrente, consentendo alla stazione appaltante di scegliere un contraente che sarà in grado di eseguire a regola d'arte l'affidamento oggetto della gara; gli elementi di valutazione dell'offerta, invece, hanno la funzione di garantire alla stazione appaltante la scelta dell'offerta migliore. Conseguentemente, si verifica una commistione quando gli elementi di valutazione dell'offerta specificati negli atti di gara riguardano in realtà caratteristiche organizzative e soggettive del concorrente - ad esempio l'esperienza pregressa maturata dal medesimo o il suo livello di capacità tecnica e specializzazione professionale - le quali in linea di principio possono legittimamente rilevare solo in sede di ammissione alla gara.

Parere di Precontenzioso n. 11 del 08/02/2012 - rif. PREC 254/11/F d.lgs 163/06 Articoli 2, 46 - Codici 2.1, 46.1

Non può essere sanzionata con l'esclusione dalla procedura la condotta di un concorrente che ometta la presentazione di un proprio listino contenente i codici dei prodotti offerti, pena la violazione dei principi di ragionevolezza e di tassatività delle cause di esclusione che presiedono il corretto svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica.

Parere di Precontenzioso n. 11 del 08/02/2012 - rif. PREC 254/11/F d.lgs 163/06 Articoli 64, 83 - Codici 64.1, 83.1

Nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando deve dettagliare i criteri ed i punteggi in modo da lasciare margini di discrezionalità ristretti alla commissione, la quale, nella sostanza, deve operare solo in modo vincolato, avendo cura di assegnare per quel "criterio" uno specifico e determinato punteggio corrispondente alla definizione dell'offerta. Come già evidenziato nella determinazione Avcp n. 4 del 2009, in merito ai criteri motivazionali, qualora la determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno avvenga con valutazioni discrezionali espresse dai singoli componenti della commissione giudicatrice, essi devono essere previsti in modo dettagliato, precisando quale caratteristica deve essere presente nell'offerta per attribuirle il coefficiente 1,00 e quale deve essere presente per attribuirle il coefficiente 0,60 e così via. In sostanza, per ogni criterio o sub-criterio, occorre predisporre una griglia di caratteristiche che lo contraddistinguono, ad ognuna delle quali, qualora sia presente nell'offerta, si farà corrispondere un prefissato valore del coefficiente stabilito tra zero ed uno".